

la questione esplosiva del precariato determina gravi condizioni di disagio e anche di illegalità; mantiene alcune figure professionali in una condizione di instabilità che determina disagio agli interessati e conseguenti danni all'efficienza del sistema (si pensi, ad esempio, ai medici ospedalieri assunti dalle graduatorie stilate con i precedenti requisiti e che, se non inquadrati opportunamente, rischierebbero di essere espulsi definitivamente dal sistema senza alcuna prospettiva di potervi rientrare),

impegna il Governo

a presentare, oltre ai decreti legislativi di riforma del sistema sanitario, in base alla delega già conferita dal Parlamento, un disegno organico di riforma che affronti e risolva tutte le problematiche del precariato e, più in generale, del personale del Servizio sanitario nazionale.

**9/5267/57.** Cossutta, Saia, Lumia.

La Camera,

considerato che:

la fragile struttura economica della provincia di Agrigento patisce la quasi assoluta mancanza di adeguate infrastrutture di collegamento; la realizzazione di un aeroporto, richiesto da circa trent'anni dalle forze politiche e dagli operatori economici locali, consentirebbe di avvicinare la provincia al resto del Paese ed all'Europa;

per quel che riguarda i profili di legge ed amministrativi già la legge 25 febbraio 1971, n. 111, aveva previsto la realizzazione di una struttura aeroportuale nell'agrigentino; esistono presso il Ministero dei trasporti, inviati dalla provincia, i progetti esecutivi; la regione Sicilia ha inserito l'opera nel proprio Piano trasporti; i terreni ove dovrebbe sorgere l'infrastruttura sono da tempo soggetti a vincolo aeroportuale;

relativamente all'aspetto economico la provincia ha richiesto al Ministero dei trasporti l'inserimento del progetto nel Piano operativo plurifondo (P.O.P.) europeo 1994-1999, mentre una società privata estera ha espresso la propria disponibilità a partecipare a detto progetto in regime di *project financing*, limitandosi pertanto il costo per lo Stato a circa il 30 per cento del totale dei costi di realizzazione,

impegna il Governo

a rimuovere con sollecitudine qualsiasi impedimento amministrativo ancora esistente in relazione alla costruzione dell'aeroporto di Agrigento, nonché ad accantonare quanto prima adeguati fondi per l'avvio della realizzazione di un'opera da ritenersi fondamentale per il rilancio economico e turistico della Sicilia sud-occidentale.

**9/5267/58** Scozzari, Piscitello, Lucchese.

La Camera,

premessi che:

Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, è una ridente cittadina sul mare, che vive prevalentemente di agricoltura e di turismo, espandendo gli effetti di tali attività su un vasto *hinterland*;

il turismo, a Francavilla a Mare, può ancora più di oggi rappresentare un notevole serbatoio di posti di lavoro in una zona caratterizzata da forte disoccupazione;

la linea ferroviaria Milano-Bari percorre longitudinalmente l'intero centro della predetta cittadina, la quale è pertanto attraversata da una serie di passaggi a livello che la ingessano in quel senso;

il predetto centro, che conserva memorie storiche di grosso pregio ed è sede di manifestazioni culturali di spessore internazionale, come il premio di pittura « Michetti », trova un'obiettivo difficoltà nella sua definizione urbanistica nella presenza della ferrovia in pieno centro, che è

anche motivo di pesante inquinamento acustico e di limite dello sviluppo delle sue potenzialità turistiche;

impegna il Governo

perché nel piano di ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria del Paese venga inserito anche il progetto dello spostamento sottocollinare del tratto interessante il territorio di Francavilla al Mare della linea Milano-Bari.

**9/5267/59** Giovanni Pace, Bono, Carlo Pace, Pepe, Caruso.

La Camera,

esaminato l'A.C. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

considerato che in sede di discussione del provvedimento il Governo ha manifestato l'intenzione di voler risolvere la questione della mancata metanizzazione di vaste aree del centro-nord ed in particolare delle zone di montagna ed appenniniche, indicando quale possibile soluzione l'inserimento di appositi finanziamenti nel disegno di legge A.S. n. 3574, relativo alla metanizzazione del Mezzogiorno, o attraverso la dotazione del fondo della montagna, nell'ambito di un grande progetto nazionale;

tenuto conto che durante la discussione della proposta di legge A.C. n. 1877, relativa alla realizzazione di reti di distribuzione di gas combustibile in località montane, è emersa l'esigenza di individuare le risorse finanziarie necessarie al completamento del programma di metanizzazione delle zone montane del centro-nord e di garantire l'individuazione di combustibili alternativi, che risultino maggiormente adattabili alle zone montane;

considerato che in tale occasione il Ministero del bilancio ha manifestato l'intenzione di voler affrontare le questioni relative alla definizione della rete dei servizi nazionali nel disegno di legge finan-

ziaria, prospettando anche la possibilità del rifinanziamento della legge n. 68 del 1993;

considerato altresì che per il programma di metanizzazione delle zone del sud e della Sardegna sono state già stanziati ingenti risorse finanziarie di provenienza sia statale che comunitaria;

impegna il Governo

a garantire le risorse opportune per il completamento della rete di metanizzazione dei comuni del centro-nord, ed in particolare delle zone montane ed appenniniche, e per l'approvvigionamento, anche con fonti energetiche alternative al metano, dei comuni montani non rientranti nel piano energetico nazionale, prevedendo il ricorso a finanziamenti a totale carico dello Stato, attraverso mutui con la Cassa depositi e prestiti, anche attraverso apposite iniziative da adottarsi in sede di discussione del disegno di legge A.S. n. 3574, ovvero tramite l'individuazione di specifici finanziamenti nell'ambito della dotazione del fondo della montagna.

**9/5267/60** Parolo, Lorenzetti, Bosco, Formenti, Fongaro, Guido Dussin, Pittino, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti, Rodeghiero, Terzi.

La Camera,

premesso che:

i collegamenti ferroviari sono fondamentali per lo sviluppo delle attività economiche e sociali;

i tempi di percorrenza per le merci e per i passeggeri lungo l'attraversamento che collega la dorsale adriatica con quella tirrenica sono elevatissimi; in particolare la linea Foggia-Benevento che di tale attraversamento è parte, a causa della sua strutturazione a binario unico costituisce causa di notevoli rallentamenti;

le aziende del meridione d'Italia ed in particolare quelle che agiscono in Puglia, Basilicata e Campania si vedono

escluse da molti mercati nazionali ed internazionali a causa delle difficoltà di movimentazione dalle merci difficoltà spesso dovute alle pessime infrastrutture ferroviarie,

alle soglie del 2000 non è ipotizzabile, per una Nazione come l'Italia, che esistano ancora collegamenti ferroviari basati sul binario unico e che i disagi di tale situazione debbano essere a carico degli utenti e delle aziende;

impegna il Governo

a promuovere tutte le iniziative necessarie per migliorare l'efficienza della tratta Foggia-Benevento prevedendone il raddoppio.

**9/5267/61** Pepe, Simeone, Giovanni Pace.

La Camera,

esaminato il disegno di legge A.C. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

considerate le disposizioni volte ad incentivare gli investimenti produttivi ed in particolare quanto recato al Capo V, nell'articolo 49 « Provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale »;

considerato che la produzione industriale del Paese, nel rispetto dell'ambiente, si promuove anche con il sistematico recupero dei rottami;

considerata la naturale scarsità di materie prime « strategiche » destinate all'industria metallurgica e che per ottenere le quali il Paese è costretto ad importare con aggravio della bilancia dei pagamenti;

considerato che, in particolare, dai cascami e dai rottami del rame attraverso il sistema dell'elettrorefinazione si può ottenere materia prima pura utilizzabile dall'industria di produzione privata,

impegna il Governo

ad assumere gli opportuni provvedimenti affinché, per promuovere lo sviluppo del

settore metallurgico privato, di eminente rilevanza strategica industriale, si preveda la destinazione dei rottami e dei cascami contenenti rame alle industrie di produzione che sfruttano il sistema di elettrorefinazione.

**9/5267/62** Bagliani.

La Camera,

esaminato il disegno di legge A.C. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

considerati gli articoli recanti disposizioni in materia di imposta di registro e altre disposizioni fiscali contenute nel Capo II;

visto il disposto dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni circa l'incompatibilità dei componenti delle commissioni tributarie finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio di funzioni o attività professionali, ed in particolare quanto previsto dalla lettera *i*), del comma 1, che afferisce l'incompatibilità dei giudici tributari che esercitano in qualsiasi forma la consulenza tributaria ovvero l'assistenza o la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario;

considerato che la materia tributaria per la complessità e l'importanza immediata che riveste in capo ai contribuenti richiede che i giudici tributari siano forniti di una preparazione approfondita e specialistica esercitata nella pratica professionale;

considerato che solo l'esercizio e l'aggiornamento quotidiano consente di ottenere una dimestichezza con la materia tributaria al fine di garantire giudizi equi sulle controversie fiscali, e pertanto, prioritariamente, i soggetti a ciò meglio deputati sono i consulenti tributari, quali i commercialisti,

impegna il Governo

ad assumere opportuni provvedimenti affinché si limiti l'incompatibilità nel ruolo di componente delle commissioni tributarie ai professionisti che nella regione nella quale sono stati nominati giudici tributari o chiedono di essere nominati, esercitano in qualsiasi forma la rappresentanza e l'assistenza tecnica dei contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario.

**9/5267/63** Molgora.

La Camera,

esaminato il disegno di legge A.C. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

tenuto conto che l'articolo 38, al comma 1, lettera a), per consentire la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 9 della legge n. 211 del 1992, autorizza ulteriori limiti di impegno ventennali di lire 100 miliardi per gli anni 2000 e 2001;

valutato che lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane diviene sempre più necessario per consentire la mobilità dei cittadini,

impegna il Governo

a garantire la prosecuzione dei lavori di realizzazione della metropolitana leggera della Valle Brembana e della Val Seriana.

**9/5267/64** Calderoli, Alborghetti, Pirovano, Frosio Roncalli, Stucchi, Terzi, Paolo Colombo, Martinelli.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5267;

considerato che il sistema viario delle regioni del Nord presenta vistose manchevolezze e carenze strutturali;

tenuto conto che la futura « Pedemontana veneta » non è che un segmento, seppur importante, funzionale a questo sistema,

impegna il Governo

a completare il sistema viario pedemontano padano utilizzando le risorse non impegnate già finalizzate alla lettera g) dell'articolo 38.

**9/5267/65** Formenti, Parolo, Guido Dussin, Fongaro, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

viste le continue insopportabili interruzioni della strada statale 203 « Agordina » causate da innumerevoli smottamenti e frane;

considerati i gravi disagi arrecati alla popolazione dovuti all'isolamento delle valli dell'Agordino,

impegna il Governo

a porre la dovuta attenzione riguardo alla messa in sicurezza della strada statale n. 203 « Agordina ».

**9/5267/66** Calzavara, Bampo.

La Camera,

richiamate le dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio,

premesso che:

in un Paese come il nostro, il cui equilibrio socio-territoriale con frequenza elevatissima è spezzato da disastri naturali, l'attività di protezione civile ha sempre prestato il fianco a critiche di ogni genere; le ragioni di ciò sono state da tempo individuate dal Parlamento e segnalate alle autorità di Governo; la politica di intervento è stata prevalentemente concepita come mero soccorso all'emergenza e alla ricostruzione; gli interventi di soccorso e di ricostruzione sono stati sempre posti a totale carico finanziario dello Stato;

la rilevante spesa pubblica che si è accumulata come conseguenza di questa linea di azione (150 mila miliardi negli ultimi 25 anni), unita alla consapevolezza ormai diffusa e consolidata che vite umane e beni debbano essere tutelati nei confronti delle catastrofi, prima che il soccorso divenga necessario — mitigando la portata delle catastrofi stesse oppure, quando possibile, scongiurandole — da tempo hanno orientato le istituzioni parlamentari verso un approccio più lungimirante e efficace, diretto a strategie cautelative e essenziali, fondate sulla previsione e la prevenzione;

la previsione è definibile sinteticamente come la conoscenza rigorosa e aggiornata dei rischi catastrofali esistenti nelle varie aree del territorio nazionale e va vista come presupposto indispensabile per ogni successiva attività di prevenzione;

impegna il Governo

a studiare le modalità di un sistema misto, che affianchi — come avviene nei più avanzati Paesi soggetti a consimili accadimenti — all'intervento statale l'intermediazione assicurativa, eventualmente stimolandola mediante specifici provvedimenti fiscali;

a tenere presente la risoluzione del 20 gennaio 1994 del Parlamento europeo, relativa alle inondazioni in Europa, che ha invitato la Commissione a porre allo studio una direttiva per armonizzare i regimi di assicurazione contro le inondazioni;

a sostenere l'esame dei disegni di legge presentati al Senato e alla Camera dei deputati che recano una proposta di delega al Governo, orientata a due obiettivi:

alleggerire sostanziosamente l'impegno dello Stato in materia, diversificando le basi del sistema finanziario di protezione civile, mediante la costituzione di un fondo nazionale e il ricorso all'imprenditoria assicurativa;

affiancare al coordinamento operativo della protezione civile, rivolto all'emergenza, una struttura strategica a li-

vello ministeriale, con il compito primario di operare e guidare una svolta radicale nell'approccio al problema in generale.

**9/5267/67** Aloisio, Attili, Camoirano, Di Nardo, Tassone, Ruggeri, Bielli, Sanza.

La Camera,

considerato che il disegno di legge n. 5267 istituisce il fondo per l'esclusività del rapporto di lavoro per i dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per la libera professione intramuraria, allo scopo di garantire la piena applicazione della vigente disciplina ed una migliore qualificazione dell'assistenza sanitaria;

considerato che i vincoli economici e finanziari della manovra di bilancio per il triennio 1999-2001 non consentono una piena valorizzazione delle risorse umane in rapporto all'opzione effettuata per la libera professione intramuraria che rafforza il Servizio sanitario nazionale e la sua competitività nei confronti della sanità privata e garantisce al cittadino la reale libertà di scelta del medico in rapporto alla struttura nella quale esercita la professione;

considerato che la legge di delega al Governo per il riordino del Servizio sanitario nazionale introduce il principio dell'esclusività del rapporto di lavoro per i dirigenti del ruolo sanitario, prevedendo a tal fine l'utilizzo del trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 1, comma 12, della legge n. 662 del 1996, al quale è necessario destinare specifiche ed adeguate risorse;

considerato che la attuazione piena della disciplina sull'esercizio della libera professione intramuraria non può in nessun modo determinare un allungamento delle liste di attesa per l'erogazione delle prestazioni da parte delle strutture sanitarie pubbliche,

impegna il Governo

ad individuare le misure opportune e a predisporre gli strumenti per assicurare

al fondo per l'esclusività del rapporto di lavoro un incremento delle risorse coerente con gli obiettivi indicati in premessa a partire dal prossimo esercizio finanziario;

a garantire la piena attuazione delle misure previste dall'articolo 3, commi 10, 11 e 12, del decreto legislativo n. 124 del 1998, allo scopo di garantire una riduzione delle liste di attesa, in particolare attraverso l'aumento dei tempi di effettivo utilizzo delle apparecchiature e delle strutture e l'introduzione di forme di remunerazione legate al risultato.

**9/5267/68** Signorino, Bolognesi, Bicocchi, Procacci, Manca, Giancotti, Fioroni, Saia, Lumia.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5267, collegato alla manovra finanziaria 1999 recante « Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

considerato che l'articolo 24 contiene norme particolari per gli enti locali;

valutata l'opportunità di consentire ai comuni la possibilità di stabilire una tariffa per il servizio di sportello unico diretto alle attività produttive, rapportata all'effettivo costo del servizio;

impegna il Governo

a stabilire, entro il 30 giugno 1999, un tariffario per il servizio di sportello unico, al quale i comuni possano fare riferimento.

**9/5267/69** Fontanini, Covre, Michielon.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

considerati gli articoli recanti disposizioni in materia di imposta di registro e altre disposizioni fiscali di cui al Capo II;

visto il disposto del comma 1 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante disposizioni circa l'ammortamento dei beni materiali strumentali all'esercizio dell'impresa ed in particolare sui termini di decorrenza della deducibilità delle quote di ammortamento, i quali, allo stato della normativa, non tengono in debito conto l'effettiva entrata in funzione del bene ammortizzabile nell'esercizio;

visto il disposto del comma 1 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che potrebbe condurre alla situazione per cui imprese di nuova costituzione vedano aumentare le proprie eventuali perdite a causa dell'imputazione delle quote di ammortamento per la deduzione fiscale delle quote stesse;

visto il disposto del comma 3 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che limita la possibilità di pianificare fiscalmente l'ammortamento anticipato in contrasto col quadro normativo previsto dall'articolo 2426 del codice civile;

visto il disposto del comma 4 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che aggrava la situazione di imprese deficitarie aumentandone le perdite;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative affinché sia prevista la possibilità di far coincidere la decorrenza dell'ammortamento con il periodo in cui il bene sia idoneo ad essere utilizzato, vale a dire dall'esercizio nel quale il bene è stato o avrebbe potuto essere utilizzato;

ad adottare idonei provvedimenti affinché le imprese di nuova costituzione possano differire l'ammortamento dei beni al primo periodo d'imposta in cui siano stati conseguiti ricavi, vale a dire ripristinare la facoltà di differire la deduzione dell'ammortamento;

ad assumere opportuni provvedimenti al fine di consentire l'allungamento fino a cinque anni del periodo possibile di ricorso all'ammortamento anticipato dei beni strumentali;

ad assumere opportuni provvedimenti per eliminare possibili effetti fiscali negativi in capo a quelle imprese che in un'ottica di razionale gestione sotto il profilo fiscale valutino di ricorrere ad un ammortamento « decelerato » rispetto ai tempi fissati dalla norma fiscale.

**9/5267/71** Dalla Rosa.

La Camera,

esaminato l'AC 5267, recante « Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo »;

premesso che:

i produttori di latte si trovano ormai in una situazione di crisi profonda dovuta all'incapacità e alla non volontà dell'AIMA di dare informazioni e di divulgare i dati certi di produzione lattiera;

i dati per l'annata di produzione 1997-1998 spediti dal Governo alla Commissione europea evidenziano che la produzione italiana è al di sotto della soglia stabilita;

il Governo si sta muovendo con incredibile lentezza sulla riforma dell'AIMA creando ancora ulteriori problemi al settore agricolo;

è necessaria una rinegoziazione da parte dello Stato italiano in sede europea, dell'intero sistema delle quote latte, tendente a risolvere una volta per tutte l'annoso problema dei limiti di produzione;

impegna il Governo

ad accelerare l'iter legislativo per la riforma dell'AIMA in un'ottica di maggior chiarezza e certezza per lo sviluppo dell'intero settore agricolo;

a chiarire definitivamente la quantità di latte prodotta dall'Italia e accertare il numero di capi bovini presenti sul territorio nazionale;

ad intervenire in sede comunitaria per contrattare una maggiore quota di produzione per i produttori italiani.

**9/5267/72** Pittino, Lembo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5267;

preso atto che la manovra di finanza pubblica per l'anno 1999 ammonta a 14.800 miliardi, di cui 6.680 miliardi per interventi per lo sviluppo e l'occupazione e per le politiche sociali;

osservato come la nuova formulazione dell'articolo 3, rispetto al testo originario, preveda misure utili per favorire lo sviluppo e l'occupazione operanti sull'intero territorio nazionale, quali la riduzione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro e la riduzione (seppure nella misura del 50 per cento e per un periodo massimo di tre anni) dei contributi previdenziali a carico dei giovani che intendano avviare nuove attività artigianali e/o commerciali;

tenuto conto altresì del disegno di legge (A.S. 3595) in materia di delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione che si aggiunge al provvedimento collegato,

impegna il Governo

a prevedere interventi di alleggerimento per le aree nelle quali le aziende sono vitali e produttive e dunque, forme di incentivazione alle imprese modulate sulle diverse condizioni economiche e produttive presenti nell'intero territorio nazionale, per un limitato periodo di tempo necessario a ripristinare, ovvero a rafforzare, la capacità delle imprese di stare sul mercato.

**9/5267/73** Lembo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge AC 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

considerati gli articoli recanti disposizioni in materia di imposta di registro e altre disposizioni fiscali di cui al Capo II e le disposizioni in materia di accertamento di cui al Capo III;

visto il disposto del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie;

vista la necessità di apportare necessari chiarimenti alla nuova disciplina in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie in ordine all'identificazione dei soggetti ai quali siano attribuibili reali poteri decisionali e di controllo e pertanto in capo ai quali ricada la responsabilità personale delle violazioni;

vista la necessità di impedire che i processi decisionali all'interno delle imprese finiscano per essere paralizzati da una normativa che necessita di opportuna interpretazione chiarificatrice in ordine alla facoltà di coperture assicurative per responsabilità professionale ed in ordine all'entità della sanzione pecuniaria in ipotesi di colpa;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative per differire i termini di efficacia delle norme relative alla riferibilità delle sanzioni alla persona fisica autrice o coautrice della violazione, come da disposto del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di un lasso di tempo congruo al fine di consentire chiarimenti interpretativi come suindicati e comunque non prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

**9/5267/74** Vascon, Dalla Rosa.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

considerati gli articoli recanti disposizioni in materia di imposta di registro e altre disposizioni fiscali di cui al Capo II;

visto il disposto del comma 1-*bis* dell'articolo 62 e il comma 2 dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recanti disposizioni sulla strumentalità per previsione di legge e per natura dei fabbricati di proprietà dell'impresa e sui limiti di deducibilità dei canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati stessi;

vista la necessità di favorire, attraverso una più ampia agevolazione fiscale relativa ai fabbricati che le imprese destinano ad uso abitativo dei propri dipendenti, la mobilità dei lavoratori dalle zone ad alto tasso di disoccupazione a quelle con carenza di manodopera;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative affinché si eliminino o si riducano i divieti e i limiti di deducibilità fiscale stabiliti in via assoluta per i canoni di locazione anche finanziaria e per le spese di manutenzione, relativi ai fabbricati che le imprese destinano ai propri dipendenti, in comodato, uso o locazione, per garantire loro una soluzione abitativa;

ad assumere opportuni provvedimenti affinché siano ricompresi tra i beni strumentali gli immobili dell'impresa destinati in uso, in comodato o in locazione ai propri dipendenti.

**9/5267/75** Stefani, Lembo.

La Camera,

premesso che l'articolo 15, comma 1, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992

prevede l'istituzione di gruppi di lavoro interistituzionali provinciali,

impegna il Governo

ad utilizzare presso ogni ufficio scolastico provinciale una delle unità poste fuori ruolo, di cui al comma 8 dell'articolo 20, che deve possedere una documentata competenza nell'ambito dell'integrazione scolastica degli alunni in situazione di *handicap*.

**9/5267/76** Giacco, Gatto, Pittella, Penna, Duca, Gasperoni, Lumia.

La Camera,

considerato che la questione dell'armonizzazione legislativa delle singole normative in materia di IVA è un argomento che oggi occupa buona parte dell'attenzione politica a livello europeo e che in questo momento il lavoro della Commissione europea è teso a risolvere i problemi dell'armonizzazione del regime IVA e in particolare riguardo a quelli connessi alla deducibilità dell'imposta;

premesso che l'occupazione è una delle priorità dell'Unione Europea nonché del programma della Commissione, e il turismo è uno dei settori che in Italia è ancora in grado di creare occupazione contando su oltre 1.500.000 imprese — di cui 99,95 per cento piccole e medie — che occupano più di 6 milioni di persone e che nel contesto europeo il settore turistico rappresenta ben il 4 per cento dell'occupazione complessiva con oltre il 50 per cento di occupati tra le donne sia pur trascurando i dati relativi all'occupazione indiretta;

visto che, sul problema specifico della deducibilità dell'imposta sul valore aggiunto, per l'intero settore turistico italiano riveste massima importanza la possibilità che l'IVA pagata sulle spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande per i costi dei cosiddetti viaggi d'affari possa essere dedotta dalle imprese; inoltre, attualmente già 8

paesi su 15 (essi sono Germania, Belgio, Spagna, Finlandia, Lussemburgo, Olanda, Svezia e Gran Bretagna) utilizzano l'opzione contenuta nella VI Direttiva CEE ed ammettono la piena deduzione dell'IVA relativa a spese alberghiere e di ristorazione sopportate dalle aziende in regime d'esercizio d'impresa, con evidente vantaggio competitivo rispetto alle imprese omologhe situate in Italia che non possono contare su simile previsione;

valutata appieno, infine, l'importanza che il turismo riveste per l'economia nazionale,

impegna il Governo

a rivedere l'attuale formulazione dell'articolo 19-*bis*, comma primo, lettere *e*) ed *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prendendo in considerazione la possibilità di introdurre la piena deducibilità IVA per tali operazioni, ottenendo così il duplice risultato di offrire un valido contributo al settore turistico nazionale e l'aumento delle entrate tributarie derivante dall'aumento delle presenze.

**9/5267/77** Pezzoli, Covre, Scarpa Bonazza Buora, Conte.

La Camera,

considerato che la soppressione delle case mandamentali ed il successivo trasferimento del personale degli agenti di custodia agli enti locali costituisce un onere soprattutto a danno dei comuni che sono, per lo più, vulnerati da gravami di bilancio e per i comuni che, nell'eventuale adozione di una nuova pianta organica, vogliono assumere personale maggiormente specializzato ottemperando, in tal modo, all'esigenza di svolgere le sempre più numerose funzioni devolute agli enti locali, ai sensi delle leggi « Bassanini »,

impegna il Governo

affinché il personale degli agenti di custodia delle case mandamentali soppresse sia

trasferito nell'organico del Ministero di grazia e giustizia, oppure in uffici pubblici ministeriali insistenti sul territorio che risultino carenti di personale.

**9/5267/78** Niedda, Mario Pepe.

La Camera,

premesso che:

il personale docente statale può svolgere, in aggiunta a quelle proprie della funzione di docente della pubblica amministrazione, anche altre attività regolamentate dall'articolo 508 del decreto legislativo n. 297 del 1994;

tale disciplina non è estesa al personale docente dipendente dagli enti locali, con una conseguente ingiustificabile disparità di trattamento, nonostante « la norma di intenti » prevista dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347, del 1983 che, appunto, sancisce « la omogeneizzazione » della normativa con quella degli analoghi profili professionali della scuola statale »,

impegna il Governo

ad estendere al personale docente dipendente dagli enti locali le disposizioni di cui all'articolo 508, commi dall'1 al 14, del decreto legislativo n. 297 del 1994, fermo restando che gli obblighi da essi previsti attengono al rapporto di lavoro amministrazione dell'ente locale — dipendente e non a quello funzionale tra quest'ultimo e la struttura scolastica statale presso la quale presta servizio;

ad estendere, altresì, all'anzidetto personale le previsioni di cui ai successivi commi 15 e 16, fermo restando che l'autorizzazione all'esercizio della libera professione viene concessa o denegata dal dirigente del settore di appartenenza o, in assenza della figura dirigenziale, dal segretario dell'ente e che avverso tale diniego è ammesso ricorso al capo dell'ammini-

strazione (sindaco o presidente della provincia) che decide in via definitiva.

**9/5267/79** Borrometi.

La Camera,

considerato che l'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n.724, comma 1, prevede la soppressione dal 31 dicembre 1998 del requisito della distanza minima di 200 metri tra le ricevitorie del lotto gestite da *ex*-dipendenti dell'amministrazione finanziaria (*ex*-lottisti) e le ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio;

rilevato che l'abolizione della predetta distanza determinerà una grave ed ingiustificata discriminazione tra ricevitori del lotto, a seconda che siano titolari o meno anche di rivendite di generi di monopolio, atteso che per queste ultime vige il requisito della distanza minima di rispetto, fissato con normativa regolamentare in applicazione dell'articolo 21, primo comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

tenuto conto che, in conseguenza, solamente per i ricevitori del lotto *ex* dipendenti dell'Amministrazione finanziaria verrà meno ogni limite di distanza e, con esso, la possibilità di mantenere un bacino di utenza riservato, sia pure estremamente circoscritto e, comunque non superiore a quello (200 metri) assicurato per legge alle ricevitorie del lotto gestite dalle rivendite di generi di monopolio;

ritenuta fondata e condivisibile la valutazione tecnica espressa in merito dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, secondo la quale « l'assenza di una distanza minima di rispetto per l'allocatione dei punti di raccolta del gioco si rivela improduttiva sotto il profilo della economicità e redditività del sistema di raccolta in quanto, con la progressiva estensione a tutti i tabaccai richiedenti, potrà verificarsi l'istituzione di ricevitorie del lotto presso tabaccherie situate nelle immediate vicinanze delle ricevitorie gestite dagli *ex*-lottisti, senza quindi alcun effettivo vantaggio in termini di servizio all'utenza e di incremento dei volumi delle giocate »;

impegna il Governo

ad assicurare, di fatto, lo stesso bacino di utenza di 200 metri anche ai ricevitori *ex-lottisti* in occasione dell'attuazione del piano di espansione della rete di raccolta del gioco del lotto, in attesa di adeguare la normativa vigente.

**9/5267/80** Piccolo, Gatto, Gambale, Nappi, Benvenuto, Repetto, Massidda, Divella, Mazzocchi, Fragalà, Tuccillo, Fronzuti, Lumia.

La Camera,

premesso che:

nel documento di programmazione economico-finanziaria 1999/2001 si prevedevano interventi che avrebbero potuto sostenere lo sviluppo del settore agro-alimentare;

in particolare, il DPEF prevedeva indirizzi programmatici, per una nuova politica agricola italiana nell'Unione Europea;

il disegno di legge n. 5267 recante « Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo » non contiene articoli specifici per il comparto agricolo, non ottemperando agli impegni programmatici presi in sede di approvazione del DPEF, neanche in maniera parziale;

nel disegno di legge n. 5267, inoltre, non figurano interventi miranti a modificare i parametri per le erogazioni delle sovvenzioni comunitarie nell'ambito della PAC, che destini i contributi, nella formula del 33 per cento, ossia che ridistribuisca i criteri lungo tre finalizzazioni di fondo: a quegli imprenditori che ricavano il proprio reddito dall'attività agricola; legando i contributi alla quantità di lavoro per unità di prodotto; infine i criteri di erogazione degli incentivi dovrebbero essere rimodulati facendo esplicito riferimento alla qualità dei prodotti; in generale tutti i criteri devono tenere conto della differenza produttiva

delle diverse aree agricole, privilegiando le aree maggiormente svantaggiate (aree di collina e montagna);

impegna il Governo:

a predisporre le opportune iniziative atte alla costituzione del consorzio pubblico Puglia e Basilicata per il trasporto dei lavoratori agricoli, garantendo in questo modo una gestione trasparente e democratica della manodopera;

ad attivare tutte le iniziative di propria competenza per la valorizzazione e la difesa del patrimonio boschivo di circa 8 milioni di ettari, allo scopo di ridurre l'importazione di legno pari a 7.500 miliardi di lire;

a prevedere nell'ambito delle competenze dell'Agenzia per il Mezzogiorno una politica agro-industriale che destini le risorse ai seguenti obiettivi:

possibilità di creare consorzi di imprese agro-alimentari per costituire marchi regionali ed interregionali per prodotti e servizi alla commercializzazione;

una politica delle produzioni che consenta di ottenere prodotti esenti da residui tossici;

lo sviluppo di una politica di ricerca e recupero della varietà di semi autoctoni;

l'abbattimento del costo finanziario per le imprese che si consorziano e che rispettano le indicazioni produttive dei consorzi di appartenenza.

**9/5267/81** Malentacchi, Giordano, Bonato, De Cesaris, Valpiana.

La Camera,

premesso che entro la fine del corrente anno entreranno in scadenza il 9 per cento dei contratti di affitto ad uso commerciale e che tale percentuale si attesterà all'11 per cento nel 1999 e al 10 per cento nel 2000; ne deriva che il 30 per cento delle locazioni commerciali dovrà essere rinnovata entro la data del 2000;

tenuto conto che, come risulta da rilievi mossi dalle confederazioni ed associazioni di categoria del commercio e dell'artigianato, il 70 per cento delle attività commerciali ed artigiane nelle grandi città è svolta in locali presi in affitto, il cui costo di locazione incide sul volume di affari per circa il 5-6 per cento;

considerato che inspiegabilmente ad un calo medio dei valori degli immobili commerciali attestabile al 5 per cento ha fatto seguito un aumento dei canoni di locazione ad uso commerciale di tale entità che, in merito ai rinnovi dei contratti di affitto, gli operatori attendono un aumento compreso tra il 10 e il 40 per cento che inciderà in maniera negativa, se non micidiale, sul bilancio di centinaia di migliaia di negozi;

impegna il Governo

alla tempestiva concessione di una proroga degli sfratti sino al 2000, in attesa di una nuova normativa che, contemperando le esigenze della proprietà e della locazione, impedisca un ulteriore desertificazione dei centri storici prevedendo un contributo finanziario da parte delle regioni per tutte quelle attività commerciali ed artigiane che caratterizzano determinati quartieri delle città e la cui individuazione viene demandata agli stessi comuni.

**9/5267/82** Cola, Mazzocchi.

La Camera,

considerato che:

il comune di Campione d'Italia ha, attualmente, fra gli iscritti nei registri anagrafici — sezione AIRE (Anagrafe italiani residenti estero) cittadini che, lavorano nel (e per il) comune di Campione, ma risiedono nei comuni limitrofi della Confederazione svizzera, in quanto l'assoluta limitatezza del territorio comunale, con conseguente penuria di abitazioni, ha impedito loro il reperimento *in loco* di idonea abitazione;

ciò è tanto vero che tale anomala situazione è stata riconosciuta e fatta oggetto di intervento nell'accordo che il comune di Campione (autorizzato dal Ministero degli affari esteri) ha stipulato e sottoscritto con la Repubblica e Cantone del Ticino in virtù del quale il Cantone stesso si è addossato l'onere di concedere un certo numero di dimore a cittadini campionesi che non riuscivano (o non riescono) a trovare sistemazione abitativa nel territorio comunale;

nel 1979 il Ministero delle finanze, con apposita circolare ministeriale del 10 maggio 1979 n. 15/3020, intervenne per esplicitare il disposto dell'articolo 18 della legge del 1978, prevedendo di « adeguare, sotto il profilo della perequazione e della capacità contributiva, l'imposizione sui redditi delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel comune di Campione d'Italia a quella degli altri contribuenti »;

successivamente, con l'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il legislatore ha previsto che « ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, sono computati in lire italiane, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9 sulla base di un tasso di cambio stabilito di triennio in triennio dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, tenuto conto del tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera e del rapporto fra l'indice dei prezzi al consumo in Italia e l'analogo indice in Svizzera;

al paragrafo 3 del succitato articolo 132 si prevede, inoltre, che « L'iscrizione nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia può essere richiesta soltanto da coloro che hanno effettivamente stabilito la loro dimora abituale nel comune »;

rilevato altresì che:

la *ratio* della specifica normativa tende a consentire un trattamento fiscale perequato a cittadini italiani che operano

e guadagnano in un contesto (Campione d'Italia) caratterizzato dal franco svizzero e dalla connessa economia;

ciò a maggiore ragione si adatta ai cittadini italiani iscritti all'AIRE di Campione d'Italia proprio perchè vivono nei limitrofi comuni svizzeri, risiedono cioè in realtà territoriali in cui il costo della vita è chiaramente espresso in franchi svizzeri ed è ad esso legato al pari di quello del comune di Campione d'Italia;

impegna il Governo

a verificare le modalità attraverso le quali garantire ai cittadini iscritti all'AIRE di Campione d'Italia parità di trattamento fiscale a parità di condizione reddituale.

**9/5267/83** Pasini, Taborelli, Bartolich, Guerra.

La Camera,

considerato che:

la casa da gioco di Campione d'Italia, istituita nel 1933, ha operato, da quella data, sulla base di apposite autorizzazioni del Ministero dell'interno al comune di Campione d'Italia che, con propri investimenti e grazie al lavoro qualificato del personale campioneso addetto, l'ha portata al secondo posto, per proventi realizzati, tra le case da gioco italiane;

detta casa da gioco rappresenta oltre i due terzi dell'occupazione per i cittadini campionesi, ai quali è inibito l'accesso al mercato del lavoro elvetico, nella cui economia l'*enclave* organicamente si colloca;

è, pertanto, doveroso assicurare al comune di Campione d'Italia una presenza qualificata di controllo azionario nella società di gestione prefigurata all'articolo 24 del disegno di legge n. 5267;

rilevato che:

il comma 29 del citato articolo 24 stabilisce che « i proventi per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia,

detratte le spese di gestione ed il contributo per il bilancio di Campione d'Italia, in misura non superiore a quella prevista per gli esercizi finanziari 1997, 1998 ..... »;

per il bilancio 1998, la quota dei proventi destinata al bilancio del comune di Campione d'Italia, rappresenta il 36,48 per cento dei proventi lordi stimati in 152.000.000 franchi svizzeri;

la Confederazione Elvetica ha recentemente legittimato il gioco d'azzardo sul suo territorio, talché, nelle vicinanze di Campione d'Italia sono già divenute operative le case da gioco di Lugano, Locarno e Mendrisio, ed altre ne verranno aperte a breve e medio termine;

pertanto, il comune di Campione d'Italia si è impegnato a far fronte alla nuova agguerrita concorrenza, anche sostenendo spese di investimento;

impegna il Governo

1. ad assicurare al comune di Campione d'Italia una rappresentanza qualificata, non superiore al 50 per cento delle azioni ma, comunque, con valore di *golden share*, nella costituenda società per azioni a capitale pubblico prevista dal citato articolo 24;

2. a garantire al comune di Campione d'Italia un contributo per il bilancio rapportato ad una misura percentuale non inferiore al 36,48 per cento dei proventi della casa da gioco.

**9/5267/84** Rivolta, Taborelli.

La Camera,

esaminato il disegno di legge 5267, e in particolare l'articolo 33, relativo alle Ferrovie dello Stato Spa;

impegna il Governo:

ad assumere idonee iniziative, nell'ambito delle proprie competenze;

per definire in sede di contrattazione sindacale il numero di esuberi nelle Ferrovie dello Stato Spa;

per estendere l'ambito della contrattazione anche alle figure professionali da individuare come esuberi con particolare attenzione agli addetti alla sicurezza;

per integrare la contrattazione nazionale con quella decentrata territorialmente, che dovrà essere il riferimento centrale al fine di individuare numero e qualità degli eventuali esuberi;

per riequilibrare il carico di lavoro tra i dipendenti delle Ferrovie dello Stato con particolare riguardo al personale addetto alla sicurezza e alla manutenzione, nonché alla conduzione dei convogli in modo da ridurre l'eccessivo ricorso al lavoro straordinario.

**9/5267/85** Strambi, Eduardo Bruno.

La Camera,

premessi che:

dal dicembre 1998 cesserà definitivamente il versamento di quote relative al tributo *ex Gescal*;

dal 10 gennaio 1999 non esisterà alcun finanziamento pubblico a sostegno dell'edilizia residenziale pubblica;

il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, nel prevedere il passaggio di alcune funzioni amministrative, in materia di edilizia residenziale pubblica, alle regioni e agli enti locali, elenca all'articolo 59 quelle mantenute allo Stato;

il citato decreto legislativo n. 112 prevede, altresì, che sono mantenute allo Stato le funzioni e i compiti relativi a: 1) alla determinazione dei principi e delle finalità di carattere generale e unitario in materia di edilizia residenziale pubblica, anche nel quadro degli obiettivi generali delle politiche sociali; 2) alla definizione dei livelli minimi del servizio abitativo, nonché gli *standard* di qualità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; 3) al con-

corso, unitamente alle regioni e agli enti locali, all'elaborazione di programmi di *erp* aventi interesse a livello nazionale; 4) all'acquisizione, raccolta, diffusione dati sulla condizione abitativa con l'istituzione dell'Osservatorio della condizione abitativa; 5) alla definizione dei criteri per favorire l'accesso al mercato delle locazioni;

da dati forniti dal Ministero dei lavori pubblici risulta che 18.000 miliardi di lire di fondi *ex Gescal* risultano inutilizzati che dovranno comunque essere versati alle regioni, dal 1° gennaio 1999, sulla base dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 112;

che non sussistono dati relativi alla evasione contributiva dei tributi *ex Gescal* da parte dei datori di lavoro, almeno negli ultimi dieci anni;

impegna il Governo:

a presentare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge AC 5267 un disegno di legge di riforma dell'edilizia residenziale pubblica che determini le funzioni e i compiti stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dia certezza di finanziamenti a sostegno dell'edilizia residenziale pubblica e all'incremento di alloggi a canone sociale nei programmi elaborati di concerto con le regioni e gli enti locali;

a verificare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge collegato alla manovra finanziaria per il 1999, l'esistenza di evasione contributiva da parte dei datori di lavoro del versamento del tributo *ex Gescal*, informando di ciò le competenti Commissioni parlamentari, e avviando le iniziative atte alla riscossione dei tributi *ex Gescal* non versati dai datori di lavoro, prevedendo che quanto recuperato sia destinato allo sviluppo dell'edilizia sovvenzionata.

**9/5267/86** De Cesaris, Bonato, Giordano, Cangemi.

La Camera,

considerato che:

l'A.C. 5267-A recante « Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo », all'articolo 20, commi 8 e seguenti, modifica le modalità delle utilizzazioni del personale della scuola destinato ad altri compiti, nonché la partecipazione a convegni e congressi da parte dello stesso personale;

tenuto conto del fatto che sono sempre più numerose le innovazioni che intervengono a modificare il sistema scolastico, richiedendo un continuo aggiornamento professionale da parte degli operatori scolastici;

rilevato che le disposizioni contenute nell'articolo 20 consentono diverse opportunità di attività esterna all'istituzione scolastica compromettendo la continuità didattica e/o la direzione degli istituti;

impegna il Governo:

a predisporre norme attuative che introducano le nuove modalità di utilizzo, comando ed esonero da parte del personale della scuola senza pregiudicare, in ogni caso, la funzionalità del servizio scolastico;

ad indirizzare una specifica direttiva all'ARAN perché tali modalità vengano negoziate in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto scuola.

**9/5267/87** Aprea, Napoli.

La Camera,

constatato che:

la valorizzazione dei nostri beni storico-culturali e ambientali è diventata ormai una necessità impellente nell'interesse generale del Paese, perché concreto strumento di lotta alla disoccupazione, in quanto la molteplicità delle opere da realizzare e il loro mantenimento offrono

grandi opportunità per una vasta gamma di consistenti, produttivi, permanenti impieghi di lavoro;

il nostro patrimonio culturale e ambientale — una volta rivitalizzato e reso interessante su scala internazionale — come è ampiamente dimostrato da esperienze di altri Paesi, diventa un vero e proprio incentivo per la spontanea nascita di nuove sane intraprese in tutti i settori;

i progetti di valorizzazione, naturalmente, per essere efficaci, debbono avere, ovviamente, un grande respiro internazionale, sia per il reperimento dei finanziamenti (pubblici e privati) necessari, sia per invogliare l'utilizzo delle opere realizzate da parte dei visitatori stranieri;

il raggiungimento di tali obiettivi è perseguibile agevolmente attraverso l'UNESCO, il cui compito istituzionale è, appunto, quello di svolgere l'importante funzione di selezionare e monitorare i siti di valore culturale e naturale e di valorizzare — anche economicamente — sul piano mondiale monumenti, edifici, complessi storici e ambientali;

l'UNESCO, quindi, una volta nuovamente equipaggiato, potrà, d'intesa con i governi, promuovere campagne mondiali e regionali per interventi di recupero e valorizzazione dei beni, sia delle società avanzate che dei Paesi in via di sviluppo e potrà promuovere la raccolta di risorse, anche private, orientate ai fini sopra menzionati;

viste le attuali difficoltà di bilancio dello Stato italiano;

impegna il Governo:

a studiare e, quindi, a promuovere, appena possibile di concerto con i Paesi membri della Convenzione di Parigi del 1972, l'aumento del Fondo mondiale istituito con la citata Convenzione. Ciò consentirà di facilitare l'iscrizione nella lista di protezione dell'UNESCO di nuovi siti, compresi quelli italiani e di definire nuove procedure per ulteriori interventi nei Paesi

avanzati e in quelli in via di sviluppo e per il reperimento di nuove risorse private. Nel frattempo, il Governo è impegnato a devolvere agli interventi di recupero e valorizzazione, da fare sollecitamente sotto l'egida dell'UNESCO, parte del prevedibile aumento degli introiti, derivanti dalle lotterie nazionali e destinati ai beni culturali, nonché ad inserire i suddetti interventi tra le iniziative dirette a combattere la disoccupazione e a sviluppare le aree depresse e il Mezzogiorno.

**9/5267/88** Repetto, Prestamburgo, Polenta, Del Bono, Ferrari, Duilio.

La Camera,

considerato che:

il disegno di legge n. 5267 collegato alla legge finanziaria per il 1999 prevede il rifinanziamento del piano di interventi straordinari di edilizia sanitaria previsto dalla legge n. 67 del 1988;

ricordato che le procedure previste dalla citata legge n. 67 per il finanziamento dei singoli progetti sono particolarmente complesse e non presuppongono una programmazione generale degli interventi;

impegna il Governo:

ad adottare le misure necessarie per garantire una modificazione delle procedure per il finanziamento dei progetti presentati ai sensi della legge n. 67 del 1988, prevedendo che le risorse stanziare siano assegnate attraverso accordi di programma tra il Ministero della sanità e le regioni interessate che definiscono modalità e procedure per il finanziamento del programma medesimo e per l'erogazione dei contributi al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi.

**9/5267/89** Bolognesi, Signorino, Giannotti, Fioroni, Saia, Lumia, Cossutta.

La Camera,

considerato che:

la casa da gioco di Campione d'Italia, istituita nel 1933, ha operato, da quella data, sulla base di apposite autorizzazioni del Ministero dell'interno al comune di Campione d'Italia che, con propri investimenti e grazie al lavoro qualificato del personale campionesse addetto, l'ha portata al secondo posto, per proventi realizzati, tra le case da gioco italiane;

detta casa da gioco rappresenta oltre i due terzi dell'occupazione per i cittadini campionesi, ai quali è inibito l'accesso al mercato del lavoro elvetico, nella cui economia l'*enclave* organicamente si colloca;

è, pertanto, doveroso assicurare al comune di Campione d'Italia una presenza qualificata nell'azionariato della società di gestione prefigurata all'articolo 24 del disegno di legge n. 5267;

rilevato che:

la Confederazione elvetica ha recentemente legittimato il gioco d'azzardo sul suo territorio, talché nelle vicinanze di Campione d'Italia sono già divenute operative le case da gioco di Lugano, Locarno e Mendrisio, ed altre ne verranno aperte a breve e medio termine;

pertanto, il comune di Campione d'Italia si è impegnato a far fronte alla nuova agguerrita concorrenza anche sostenendo spese di investimento;

impegna il Governo:

ad assicurare al comune di Campione d'Italia una adeguata rappresentanza nella costituenda società per azioni a capitale pubblico prevista dal citato articolo 24;

a verificare le modalità attraverso le quali garantire al comune di Campione d'Italia le risorse necessarie a coprire le spese di investimento dallo stesso effettuate e da effettuare per la realizzazione della nuova casa da gioco.

**9/5267/90** Taborelli.